

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2244/85 del Consiglio, del 2 agosto 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 801/85 che ripartisce per il 1985 i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2245/85 del Consiglio, del 2 agosto 1985, che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico** 2
- Regolamento (CEE) n. 2246/85 della Commissione, del 6 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 2247/85 della Commissione, del 6 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2248/85 della Commissione, del 25 luglio 1985, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggio Emmental soggetto al regime di contingentamento e che può beneficiare di un trattamento speciale all'importazione negli Stati Uniti d'America** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2249/85 della Commissione, del 2 agosto 1985, recante modifica del regolamento n. 467/67/CEE che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti nelle varie fasi di trasformazione del riso** 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2250/85 della Commissione, del 2 agosto 1985, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, i prezzi d'entrata nel settore del riso** 14
- Regolamento (CEE) n. 2251/85 della Commissione, del 6 agosto 1985, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 3 al 9 giugno 1985 . . 16

(segue)

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2252/85 della Commissione, del 6 agosto 1985, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 . . .	18
Regolamento (CEE) n. 2253/85 della Commissione, del 6 agosto 1985, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2036/85 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna	21
Regolamento (CEE) n. 2254/85 della Commissione, del 6 agosto 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	22

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

85/372/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1985, riguardante una fase di definizione di un'azione comunitaria nel campo delle tecnologie delle telecomunicazioni — Programma R & S sulle tecnologie di telecomunicazione avanzate per l'Europa (RACE)	24
--	-----------

85/373/Euratom :

* Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1985, che completa la decisione 84/1/Euratom, CEE per la costruzione di un laboratorio per la manipolazione del trizio	28
--	-----------

85/374/CEE :

* Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi	29
--	-----------

85/375/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce la procedura di nomina dei membri del consiglio della Fondazione europea designati dalla Comunità	34
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2244/85 DEL CONSIGLIO**del 2 agosto 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 801/85 che ripartisce per il 1985 i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 801/85⁽²⁾ ripartisce i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia per il 1985;

considerando che le autorità groenlandesi hanno assegnato alla Comunità 15 000 t supplementari di capelano, da pescare nel 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 801/85 deve essere modificato in conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 801/85 deve essere inserita nelle colonne 3 e 4, in corrispondenza della denominazione « Capelano », la cifra « 15 000 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/85 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1985

che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie per la realizzazione degli obiettivi elencati all'articolo 1 del regolamento citato devono essere elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili;

considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «convenzione» è stata approvata con la decisione 81/691/CEE⁽²⁾;

considerando che, per quanto concerne la Comunità, la convenzione è entrata in vigore il 21 maggio 1982;

considerando che, il 5 ottobre 1984, la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, istituita dalla convenzione, ha adottato e notificato una serie di raccomandazioni messe a punto dal proprio comitato scientifico affinché vengano adottate misure intese a vietare la pesca al largo delle coste della Georgia australe e venga fissata, per la zona coperta dalla convenzione, una dimensione minima delle maglie per determinati tipi di reti e per determinate specie ittiche;

considerando che le parti contraenti della convenzione non hanno formulato obiezioni su queste raccomandazioni e che queste ultime sono pertanto divenute obbligatorie il 5 aprile 1985 in virtù dell'articolo IX, paragrafo 6 della convenzione;

considerando che la Comunità è ora tenuta ad applicare queste raccomandazioni per quanto concerne i pescatori comunitari;

considerando che può risultare necessario prevedere modalità d'applicazione del presente regolamento; che

dette modalità devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Campo d'applicazione**

1. Il presente regolamento è applicabile ai pescatori comunitari che pescano e detengono a bordo pesce delle risorse alieutiche cui si applica la convenzione a norma dell'articolo I della stessa, escluse le risorse situate nelle acque soggetto alla giurisdizione dello stato costiero eventualmente esistente in virtù del diritto internazionale.

2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della convenzione ed opera nella linea degli obiettivi e dei principi di questa e delle disposizioni dell'atto finale della conferenza in cui è stata adottata.

*Articolo 2***Divieti di pesca**

Fatto salvo l'articolo 1 è vietata qualsiasi attività di pesca in una zona di 12 miglia al largo delle coste della Georgia australe.

*Articolo 3***Dimensione minima delle maglie**

È vietato utilizzare o rimorchiare reti da traino, scia-biche danesi o reti analoghe provviste di maglie di dimensioni inferiori a quelle fissate nell'allegato per la pesca diretta delle specie o gruppi di specie di pesci di cui all'allegato.

*Articolo 4***Determinazione della dimensione delle maglie**

Per le reti di cui all'articolo 3, la dimensione minima delle maglie prescritte nell'allegato è determinata conformemente alle norme da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 8.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.

*Articolo 5***Fissazione di dispositivi alle reti**

È vietato fissare a una rete di cui all'articolo 3 qualsiasi dispositivo che consenta di ostruire le maglie di una parte qualsiasi di detta rete o di ridurne effettivamente le dimensioni. Tuttavia, l'utilizzazione di taluni dispositivi può essere autorizzata secondo la procedura prevista dall'articolo 8.

*Articolo 6***Utilizzazione degli attrezzi**

In occasione della pesca diretta di una delle specie elencate nell'allegato, non possono essere presenti a bordo reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle previste nell'allegato, salvo se esse sono correttamente fissate e disposte in modo tale da non poter essere facilmente utilizzabili, ovvero:

- a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico;

- b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

Disposizioni generali*Articolo 7*

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di carattere scientifico e neppure ai pesci, crostacei e molluschi catturati nel corso di tali operazioni.

Articolo 8

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, gli articoli da 3 a 6 sono applicabili a decorrere dal 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

*ALLEGATO***Dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 3**

Specie	Tipo di rete	Dimensione minima delle maglie
<i>Notothenia rossii</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	120 mm
<i>Dissostichus eleginoides</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	120 mm
<i>Notothenia gibberifrons</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm
<i>Notothenia kempfi</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm
<i>Notothenia squamifrons</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm
<i>Champscephalus gunnari</i>	Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe	80 mm

REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2159/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 agosto 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2159/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 203 del 1. 8. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	108,79
10.01 B II	Frumento duro	173,59 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	110,22 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	102,13
10.04	Avena	78,86
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	94,08 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	50,98 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	105,48 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁷⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	165,31
11.01 B	Farine di segala	167,31
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	282,15
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	178,53

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2247/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 agosto 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		8	9	10	11
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	1,21	1,21	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,67
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	5,66
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		8	9	10	11	12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2248/85 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1985

recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggio Emmental soggetto al regime di contingentamento e che può beneficiare di un trattamento speciale all'importazione negli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che la Comunità e gli Stati Uniti d'America hanno deciso, nell'ambito del GATT, di autorizzare l'importazione negli Stati Uniti di formaggio d'origine comunitaria soggetto al regime di contingentamento a partire dal 1° gennaio 1980; che tale convenzione è stata approvata con la decisione 80/272/CEE del Consiglio ⁽²⁾;

considerando che gli Stati Uniti d'America si impegnano a prendere tutte le misure necessarie affinché l'amministrazione gestisca tale contingente in maniera da consentirne la piena utilizzazione; che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno rafforzare la cooperazione amministrativa con gli Stati Uniti d'America per garantire la piena utilizzazione del contingente di formaggio Emmental d'origine comunitaria; che a tal fine il formaggio in causa deve essere scortato da un titolo rilasciato dalle autorità competenti della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'esportazione verso gli Stati Uniti d'America (compresi Portorico e le isole Hawaii) di formaggio Emmental della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune e della sottovoce 117.60.25 della Tariff Schedule of the United States soggetto ad un regime di contingentamento, l'autorità competente dello stato membro di esportazione rilascia, a richiesta degli esportatori, un certificato conforme al modello che figura in allegato.

Articolo 2

1. I formulari dei certificati sono stampati in lingua inglese su carta bianca di formato 210 mm. 297 mm.

⁽¹⁾ GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 129.

Ogni certificato è contrassegnato da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

Gli stati membri esportatori possono esigere che i certificati da utilizzare nel proprio territorio siano redatti, oltre che in inglese, anche in una delle loro lingue ufficiali.

2. I certificati sono redatti in un originale e almeno due copie recanti lo stesso numero d'ordine dell'originale.

L'originale e le copie sono redatti a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

Articolo 3

1. Il certificato e le relative copie sono rilasciati dall'organismo designato a tal fine dallo stato membro di esportazione.

2. L'organismo emittente conserve una copia del certificato. L'originale e l'altra copia sono presentati all'ufficio doganale nella Comunità presso il quale è presentata la dichiarazione di esportazione.

3. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 2 appone il proprio visto nell'apposita casella dell'originale e restituisce quest'ultimo all'esportazione o al suo rappresentante. La copia è conservata dall'ufficio doganale.

Articolo 4

Il certificato è valido soltanto se è debitamente vistato dall'ufficio doganale. Il certificato riguarda il quantitativo di formaggio Emmental in esso indicato e deve essere presentato alle autorità doganali degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, un quantitativo superiore a non più del 5% a quello indicato nel certificato è considerato corrispondente al quantitativo indicato.

Articolo 5

Gli stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per il controllo dell'origine, del tipo, della compensazione e della qualità dei formaggi Emmental per i quali sono rilasciati i certificati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

<p>1 Exporter</p>	<p>CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF EMMENTALER CHEESE TO THE UNITED STATES OF AMERICA</p> <p>No ORIGINAL</p>
<p>2 Consignee</p>	<p>3 Issuing authority</p>

NOTES

- A This certificate must be made out in one original and at least two copies.
- B The description of the cheese must include the type in addition to any brand or trade name.
- C The original and one copy must be produced for certification to the customs office with which the export declaration is lodged.
- D The original must be produced to the customs authorities of the United States of America.

<p>4 Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of cheese</p>	<p>5 Gross mass (weight) in kg</p>
	<p>6 Net mass (weight) in kg</p>
	<p>7 Invoice(s) No(s)</p>

8 THE ISSUING AUTHORITY hereby certifies that the cheese described above

- was produced in the Community from raw materials of Community origin
- is of sound and fair marketable quality.

Place and date :

(Signature) (Stamp)

9 CERTIFICATION BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE COMMUNITY

Authorization for the export to the United States of America of the cheese covered by this certificate has been given.

Export declaration :

- type :
- number :
- date of acceptance :

(Signature) (Stamp)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2249/85 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1985****recante modifica del regolamento n. 467/67/CEE che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore di sottoprodotti nella varie fasi di trasformazione del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che il regolamento n. 467/67/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/84 ⁽⁴⁾, ha fissato, nell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, le spese di lavorazione da prendere in considerazione per taluni stadi della trasformazione; che, in seguito all'evoluzione dei prezzi, le spese di lavorazione relative a tali stadi della trasformazione hanno subito variazioni di cui tener conto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 467/67/CEE, l'importo di « 45,00 ECU » è sostituito da « 47,13 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 5. 6. 1984, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2250/85 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, i prezzi d'entrata nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato si collochi a livello del prezzo indicativo; che tale scopo è raggiunto quanto vengano dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, secondo comma, di detto articolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio⁽³⁾; che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/85⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo

d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato ad un importo compreso tra il 130 % ed il 140 % del prezzo d'entrata del granturco in vigore il primo mese della campagna; che il Consiglio non ha finora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1985/1986 nel settore dei cereali, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75⁽⁶⁾; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, ha dovuto prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore in questione;

considerando che la Commissione, stando così le cose, ha adottato i prezzi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei prelievi nel settore dei cereali; che tali prezzi, e segnatamente quello del granturco, sono fissati nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione⁽⁷⁾ che quest'ultimo deve essere utilizzato, in conformità della predetta disposizione, per determinare il prezzo di entrata delle rotture di riso;

considerando che, affinché le importazioni di rotture di riso non costituiscano un freno al normale smercio della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità, è opportuno fissare il prezzo di entrata delle rotture di riso al 135 % del prezzo applicabile per il granturco, vale a dire 227,58 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati, in ECU per tonnellata, a :

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.

Mese	Prezzo d'entrata		
	Riso semigreggio	Riso lavorato a grani tondi	Riso lavorato a grani lunghi
Settembre 1985	541,63	720,69	791,81
Ottobre 1985	545,75	726,01	797,78
Novembre 1985	549,87	731,33	803,75
Dicembre 1985	553,99	736,65	809,72
Gennaio 1986	558,11	741,97	815,69
Febbraio 1986	562,23	747,29	821,66
Marzo 1986	566,35	752,61	827,63
Aprile 1986	570,47	757,93	833,60
Maggio 1986	574,59	763,25	839,57
Giugno 1986	578,71	768,57	845,54
Luglio 1986	582,83	773,89	851,51
Agosto 1986	582,83	773,89	851,51

Articolo 2

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato 307,23 ECU per tonnellata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2251/85 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1985****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 3 al 9 giugno 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1311/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi ;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello ⁽²⁾, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione ;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 3 al 9 giugno 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1311/85, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2187/85 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 3 al 9 giugno 1985, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 76.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 3 al 9 giugno 1985

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate :	
e		
ex 02.01 A II b)	1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati	26,26474
	2. Quarti anteriori e busti	21,01179
	3. Quarti posteriori e selle	31,51769
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	21,01179
	bb) Pezzi disossati	35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	21,01179
	2. disossate	29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti :	
	aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	
	11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso	29,94180
	22. altri	21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 2252/85 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1985****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 15 luglio 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto stato membro nella settimana che inizia il 15 luglio 1985, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 15 luglio 1985, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 15 luglio 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 15 luglio 1985

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	81,599 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (*)

(*) Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 15 luglio 1985

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
		Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	38,352
		Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	81,599
	2. Busto o mezzo busto	57,119
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	89,759
	4. Coscia intera o mezza coscia	106,079
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	106,079
	bb) Pezzi disossati	148,510
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	61,199
	2. Busto o mezzo busto	42,839
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	67,319
	4. Coscia intera o mezza coscia	79,559
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	79,559
	bb) Pezzi disossati	111,382
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	106,079
	2. disossate	148,510
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	
	— non disossate	106,079
	— disossate	148,510

REGOLAMENTO (CEE) N. 2253/85 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1985****recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2036/85 che istituisce una
tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio,
del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1332/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,
secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2036/85
della Commissione, del 23 luglio 1985⁽³⁾, modificato
dal regolamento (CEE) n. 2154/85⁽⁴⁾, ha istituito una
tassa di compensazione all'importazione di pere origi-
narie della Spagna;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regola-
mento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni
nella quali una tassa istituita in applicazione dell'arti-

colo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla
base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di
compensazione per l'importazione di pere originarie
della Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 7,84 ECU che figura nell'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 2036/85 è sostituito dall'importo
di 9,78 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto
1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 12.
⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 40.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2254/85 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1985
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2127/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2243/85⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽¹²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 agosto 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹³⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2127/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 38.

⁽⁸⁾ GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 39.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I ⁽²⁾	173,39	167,35
11.01 E II ⁽²⁾	97,85	94,83
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	138,45	132,41
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	173,39	167,35
11.02 A V b) ⁽²⁾	97,85	94,83
11.02 B II c) ⁽²⁾	151,77	148,75
11.02 C V ⁽²⁾	151,77	148,75
11.02 D V ⁽²⁾	97,85	94,83
11.02 E II c) ⁽²⁾	173,39	167,35
11.02 F V ⁽²⁾	173,39	167,35
11.02 G II	75,77	69,73
11.04 C II a)	138,98	114,80 ⁽⁵⁾
11.04 C II b)	170,23	146,05 ⁽⁵⁾
11.08 A I	138,98	118,43
11.08 A IV	138,98	118,43
11.08 A V	138,98	59,21 ⁽⁵⁾
17.02 B II a) ⁽³⁾	251,20	154,48
17.02 B II b) ⁽³⁾	184,92	118,43
17.02 F II a)	258,55	161,83
17.02 F II b)	179,04	112,55
21.07 F II	184,92	118,43
23.03 A I	328,46	147,12

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1985

riguardante una fase di definizione di un'azione comunitaria nel campo delle tecnologie delle telecomunicazioni — Programma R & S sulle tecnologie di telecomunicazione avanzate per l'Europa (RACE)

(85/372/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità ha tra l'altro il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune ed il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e più strette relazioni fra gli stati membri ;

considerando che i capi di stato e di governo negli incontri di Stoccarda, Atene, Fontainebleau e Bruxelles hanno dato risalto all'importanza delle telecomunicazioni in quanto fattore fondamentale di crescita economica e sviluppo sociale ;

considerando che il Parlamento europeo, nel valutare la situazione e lo sviluppo delle telecomunicazioni, ha insistito sul ruolo cruciale che le telecomunicazioni svolgono per il futuro sviluppo politico, sociale ed economico della Comunità ;

considerando che il 17 dicembre 1984 il Consiglio ha espresso il suo accordo sulle linee essenziali di una politica comunitaria per le telecomunicazioni, ivi

compreso l'obiettivo di sviluppare servizi e reti di telecomunicazioni avanzate mediante azioni a livello comunitario ;

considerando che, con l'emergere di nuovi servizi e la progressiva convergenza delle telecomunicazioni, del trattamento dei dati e dei servizi destinati al pubblico, l'evoluzione tende verso una rete integrata a larga banda su scala europea (comunicazioni integrate a larga banda, IBC), adeguata alle necessità di una vasta gamma di utenti e fornitori di servizi ;

considerando che lo sviluppo delle telecomunicazioni recherà beneficio alla competitività internazionale delle economie europee in generale e dell'industria delle telecomunicazioni in particolare ;

considerando che, per far fronte all'esigenza di sfruttare appieno il potenziale economico e commerciale delle telecomunicazioni, la Commissione ha presentato un programma d'azione che il Consiglio ha riconosciuto debba formare la base degli ulteriori lavori ;

considerando che la ricerca e lo sviluppo possono fornire un importante contributo, particolarmente nell'agevolare l'evoluzione verso le future comunicazioni integrate a larga banda (IBC) sia nei collegamenti transnazionali sia a livello regionale e locale ;

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 25 luglio 1983 ⁽³⁾, ha approvato il principio dei programmi quadro per la ricerca, lo sviluppo e la

⁽¹⁾ GU n. C 175 del 15. 7. 1985.

⁽²⁾ GU n. C 188 del 29. 7. 1985, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.

dimostrazione comunitari, nonché gli obiettivi tecnici e scientifici per il periodo 1984-1987 e ha riconosciuto in particolare l'importanza di promuovere la competitività industriale;

considerando che il Consiglio, nella sessione del 4 giugno 1985, ha riconosciuto l'importanza di una rapida attuazione della fase di definizione del programma RACE (Programma R & S sulle tecnologie di telecomunicazione avanzate per l'Europa) per predisporre un quadro europeo per lo sviluppo di futuri sistemi avanzati di telecomunicazione e per promuovere la cooperazione tecnica ed industriale;

considerando che la costituzione o il consolidamento di un potenziale industriale specificamente europeo in queste tecnologie è un'urgente necessità; che deve risolversi a favore dei gestori delle reti, degli istituti di ricerca, delle imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese e di altri organismi della Comunità che sono meglio qualificati per conseguire tali obiettivi;

considerando che non sarà possibile definire ed esaminare un programma R & S comunitario in questo settore finché non si disporrà delle conclusioni della fase di definizione;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici richiesti per l'adozione della presente decisione;

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il suo parere,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvata una fase di definizione di un'azione comunitaria nel campo delle tecnologie delle telecomunicazioni descritte nell'allegato, per la durata massima di diciotto mesi a decorrere dal 1° luglio 1985.

2. L'attività servirà essenzialmente a definire obiettivi precisi e ad impostare una collaborazione tecnologica a livello comunitario, di concerto con azioni pubbliche e private nel settore delle tecnologie delle telecomunicazioni avviate a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 2

1. La fase di definizione consiste di due parti. La parte I comprende il lavoro di analisi necessario alla definizione di un modello di riferimento per le comunicazioni integrate a larga banda (IBC) che dovrà essere svolto da organizzazioni, gruppi e altri organismi adatti e includendo, ove occorra, lavoro in appalto.

La parte II, da realizzarsi mediante contratti, comprende progetti di valutazione ed esplorazione tecnologiche finalizzati alla precisazione di differenti

opzioni tecnologiche e alla determinazione della fattibilità tecnico-economica del modello di riferimento.

I contratti saranno conclusi con enti di gestione di reti, istituti di ricerca, imprese, ivi incluse le piccole e medie imprese, ed altri organismi stabiliti nella Comunità, in appresso denominati « partner ». I relativi lavori saranno svolti nella Comunità.

2. I progetti della parte II saranno eseguiti mediante contratti a compartecipazione finanziaria. I contraenti dovranno addossarsi una quota cospicua dei costi, che di norma dovrebbe essere almeno pari al 50 % della spesa globale per ogni progetto.

In casi eccezionali, specificati nell'articolo 6, paragrafo 3, potranno essere decise condizioni diverse da quelle stabilite nel presente paragrafo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7.

3. L'attività terrà conto dei requisiti relativi allo sviluppo di norme e di specifiche funzionali comuni, nell'interesse dell'industria europea nonché degli utenti e degli enti di gestione europei di reti di telecomunicazioni, in questo campo.

Articolo 3

1. Qualora siano necessari contratti per l'esecuzione della parte I, questi dovranno essere aggiudicati sulla base di bandi di gara ristretti.

2. I contratti relativi alla parte II saranno aggiudicati mediante procedura di bandi di gara pubblici e dovranno prevedere la partecipazione di almeno due partner industriali indipendenti, che non abbiano tutti sede nello stesso stato membro. I bandi di gara pubblici saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

1. La Comunità contribuirà all'attuazione dell'azione nei limiti degli stanziamenti destinati a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee.

2. L'importo degli stanziamenti stimati necessari per il contributo della Comunità alla parte I sarà calcolato in base all'articolo 2, paragrafo 1, e imputato sulla corrispondente parte del bilancio generale delle Comunità europee.

L'importo stimato necessario per la parte II è di 14 milioni di ECU, comprese le spese relative ad un organico di dodici agenti, e sarà utilizzato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 5

La Commissione vigila sulla corretta esecuzione della fase di definizione e predispone le opportune misure di attuazione.

Articolo 6

1. Nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5, la Commissione è assistita da un comitato. Il comitato, composto da due rappresentanti per ciascuno stato membro, è istituito dalla Commissione in base alle nomine degli stati membri.

I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti a seconda del tipo di questione all'esame.

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

I lavori del comitato sono segreti. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. I compiti di segreteria del comitato sono svolti dalla Commissione.

2. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione che rientri nel campo d'applicazione della presente decisione. Inoltre, la Commissione informerà regolarmente, in anticipo, il comitato in merito ai progetti che sono sotto i limiti di cui al paragrafo 3, quarto e quinto trattino.

3. Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 7, la Commissione consulta il comitato sui seguenti punti:

- lavori da eseguire nella parte II; questa consultazione deve essere espletata entro e non oltre tre mesi dall'adozione della presente decisione;
- eventuali deroghe alle condizioni generali stabilite negli articoli 2 e 3;
- valutazione del lavoro eseguito relativamente alla parte I da organizzazioni, gruppi e altri organismi appropriati;
- contratti eventualmente necessari per l'esecuzione della parte I, nonché relativo contributo finanziario comunitario qualora i contratti richiedano un contributo comunitario superiore a 100 000 ECU;
- valutazione dei progetti proposti riguardanti la parte II e livello proposto di compartecipazione finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nonché contributi finanziari comunitari per la loro esecuzione qualora tali progetti richiedano un contributo comunitario superiore a 400 000 ECU.

Articolo 7

1. Qualora debba essere seguita la procedura stabilita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno dei suoi membri.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato una proposta concernente le misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sulla proposta entro un termine che può essere stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza della questione e che sarà di norma pari ad un mese e comunque non superiore a due mesi. Il parere è adottato a maggioranza qualificata. In seno al comitato i voti degli stati membri sono ponderati in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non prende parte al voto.

3. La Commissione attua le misure se la sua proposta è conforme al parere del comitato. Se la proposta non è conforme a tale parere o in mancanza di parere, la Commissione presenta prontamente al Consiglio una proposta sotto forma di progetto di decisione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Qualora il Consiglio non deliberi entro un periodo di norma pari ad un mese e comunque non superiore a due mesi dalla presentazione della proposta al Consiglio:

- la proposta della Commissione si considera respinta, se riguarda questioni contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo trattino;
- la Commissione può prendere una decisione conforme alla sua proposta, se riguarda questioni contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, quarto e quinto trattino.

Articolo 8

Per quanto concerne le attività di concertazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli stati membri e la Commissione si scambiano tutte le opportune informazioni cui hanno accesso e che possono divulgare circa le attività svolte nei settori contemplati dalla presente decisione, anche qualora non siano da esse programmate o eseguite.

Detto scambio di informazioni avverrà secondo la procedura che verrà stabilita dalla Commissione previa consultazione del comitato e, a richiesta di chi le fornisce, le informazioni potranno avere carattere riservato.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

*ALLEGATO***FASE DI DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA RACE****Sommario dei settori****PARTE I***Definizione di un modello di riferimento IBC*

- I.1. Elaborazione di un modello di riferimento di rete IBC
- I.2. Definizione del contesto di terminali IBC
- I.3. Valutazione delle future applicazioni

PARTE II*Valutazione ed esplorazione tecnologiche*

- II.1. Circuiti integrati ad alta velocità
 - II.2. Circuiti integrati ad alta complessità
 - II.3. Optoelettronica integrata
 - II.4. Commutazione a banda larga
 - II.5. Componenti ottici passivi
 - II.6. Componenti per collegamenti a lunga distanza e ad alta velocità di trasferimento
 - II.7. Software specializzati per comunicazioni
 - II.8. Tecnologia dei grandi schermi piatti
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 25 luglio 1985****che completa la decisione 84/1/Euratom, CEE per la costruzione di un laboratorio per la manipolazione del trizio**

(85/373/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, nel contesto della politica comune del settore della scienza e della tecnologia, il programma pluriennale di ricerca è uno dei principali strumenti con cui la Comunità europea dell'energia atomica può contribuire alla sicurezza e allo sviluppo dell'energia nucleare nonché al conseguimento e alla diffusione delle informazioni in campo nucleare ;

considerando che il Centro comune di ricerca (CCR) deve continuare a rivestire nel periodo dal 1984 al 1987 un ruolo centrale nella strategia della ricerca della Comunità e a svolgere attività di interesse comunitario basandosi su un livello di risorse equivalente a quello del precedente programma pluriennale ;

considerando, più in generale, che il programma del Centro comune di ricerca deve essere in accordo con le conclusioni del Consiglio del 10 marzo 1983 circa le attività europee di ricerca di particolare importanza ;

considerando che la decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1984-1987) ⁽⁴⁾ sottolinea il ruolo particolare del Centro comune di ricerca nei settori della tecnologia e della sicurezza della fusione,

DECIDE :

Articolo 1

I progetti di ricerca di portata europea, cui si riferisce la decisione 84/1/Euratom, CEE, riguardano la realizzazione di un laboratorio per la manipolazione del trizio presso lo stabilimento del Centro comune di ricerca di Ispra.

Articolo 2

La costruzione e l'utilizzazione di un laboratorio per la manipolazione del trizio rientra pienamente nel quadro del programma 1984-1987 del Centro comune di ricerca come parte del sottoprogramma « Tecnologia e sicurezza della fusione ». Nell'allegato A della decisione 84/1/Euratom, CEE il progetto « Studi relativi ad un laboratorio del trizio » è sostituito con « Realizzazione di un laboratorio per la manipolazione del trizio ».

Articolo 3

Nell'allegato B della decisione 84/1/Euratom, CEE la linea « Stanziamenti specifici per progetti di significato europeo » è inserita nel programma « Fusione » alla voce « Tecnologia e sicurezza della fusione ».

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. POOS

⁽¹⁾ GU n. C 198 del 27. 7. 1984, pag. 6.⁽²⁾ GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 9.⁽³⁾ GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 72.⁽⁴⁾ GU n. L 3 del 5. 1. 1984, pag. 21.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1985

relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

(85/374/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso ;

considerando che solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un'adeguata soluzione del problema, specifico di un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna ;

considerando che la responsabilità si applica solo ai beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale ; che pertanto occorre escludere da detta responsabilità i prodotti agricoli e i prodotti della caccia, salvo che siano stati sottoposti ad una trasformazione di carattere industriale che possa provocarne un difetto ; che la responsabilità contemplata dalla presente direttiva vale anche per le cose mobili impiegate nei lavori di costruzione d'immobili o incorporate a beni immobili ;

considerando che ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi : che per lo stesso motivo è necessario

che sia impegnata la responsabilità dell'importatore che introduca prodotti nella Comunità europea e quella di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo o fornisca un prodotto il cui produttore non possa essere identificato ;

considerando che, se dello stesso danno sono responsabili più persone, la protezione del consumatore implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili ;

considerando che per proteggere il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni è necessario che il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi ; che questa sicurezza è valutata escludendo qualsiasi uso abusivo del prodotto che nella fattispecie fosse irragionevole ;

considerando che una giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore implica che quest'ultimo possa esimersi dalla responsabilità se prova l'esistenza di alcuni fatti che lo liberano ;

considerando che la protezione del consumatore esige che la responsabilità del produttore non risenta dell'intervento di altre persone che abbiano contribuito a causare il danno ; che tuttavia la colpa concorrente del danneggiato può essere presa in considerazione per ridurre o sopprimere tale responsabilità ;

considerando che la protezione del consumatore esige il risarcimento dei danni risultanti dalla morte e dalle lesioni personali nonché il risarcimento dei danni materiali ; che esso deve tuttavia essere limitato agli oggetti per uso privato o per consumo privato e soggetto a detrazione di una franchigia di importo fisso, per evitare un eccessivo numero di controversie ; che la direttiva non pregiudica il risarcimento del *pretium doloris* e di altri danni morali eventualmente previsto dalla legge applicabile nella fattispecie ;

considerando che un termine di prescrizione uniforme dell'azione di risarcimento è nell'interesse sia del danneggiato sia del produttore ;

⁽¹⁾ GU n. C 241 del 14. 10. 1976, pag. 9 e GU n. C 271 del 26. 10. 1979, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 127 del 21. 5. 1979, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. C 114 del 7. 5. 1979, pag. 15.

considerando che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano; che non sarebbe perciò equo pretendere che il produttore fosse responsabile, senza limiti di tempo, dei difetti dei suoi prodotti; che la sua responsabilità deve quindi estinguersi dopo un periodo di durata ragionevole, lasciando tuttavia impregiudicate le azioni pendenti;

considerando che ai fini di una efficace protezione del consumatore deve essere esclusa la possibilità di derogare con clausola contrattuale alla responsabilità del produttore nei confronti del danneggiato;

considerando che secondo i sistemi giuridici degli stati membri il danneggiato può avere diritto al risarcimento in base alla responsabilità contrattuale o ad un titolo fondato sulla responsabilità extracontrattuale diverso da quello previsto dalla presente direttiva; che, nella misura in cui tali disposizioni perseguono anch'esse l'obiettivo di un'efficace protezione dei consumatori, esse non devono essere pregiudicate dalla presente direttiva; che, nella misura in cui una protezione efficace dei consumatori nel settore dei prodotti farmaceutici sia già garantita in uno stato membro anche mediante un regime speciale di responsabilità, devono ugualmente continuare ad essere possibili azioni basate su questo regime;

considerando che, nella misura in cui la responsabilità per danni nucleari è già sottoposta in tutti gli stati membri ad adeguate regolamentazioni speciali, è possibile escludere dal campo di applicazione della presente direttiva danni di tale natura;

considerando che l'esclusione dei prodotti agricoli e dei prodotti della caccia dal campo d'applicazione della presente direttiva può essere considerata in taluni stati membri, tenuto conto delle esigenze della protezione dei consumatori, come una ingiustificata restrizione di tale protezione; che deve perciò essere possibile ad uno stato membro estendere la responsabilità a questi prodotti;

considerando che per analoghe ragioni la possibilità ad un produttore di liberarsi dalla responsabilità se prova che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo il prodotto in circolazione non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto, può essere considerata in taluni stati membri come una restrizione ingiustificata della protezione dei consumatori; che deve quindi essere possibile ad uno Stato membro mantenere nella sua legislazione o prescrivere con una nuova legislazione l'inaffidabilità di tale prova liberatoria; che in caso di nuova legislazione il ricorso a questa deroga deve tuttavia essere subordinato ad una procedura di statu quo comunitaria per aumentare, se possibile, in modo uniforme il grado di protezione della Comunità;

considerando che, tenuto conto delle tradizioni giuridiche della maggior parte degli stati membri, non è appropriato stabilire un tetto finanziario alla responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa; che tuttavia, nella misura in cui esistono tradizioni diverse, sembra possibile ammettere che uno stato membro possa derogare al principio della responsabilità illimitata prescrivendo un limite alla responsabilità globale del produttore per la morte e i danni personali causati da articoli identici che presentino lo stesso difetto, a condizione che tale limite sia fissato ad un livello sufficientemente elevato da garantire un'adeguata protezione dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato comune;

considerando che l'armonizzazione risultante dalla presente direttiva non può per ora essere totale ma apre la strada verso una maggiore armonizzazione; che è opportuno quindi che al Consiglio siano sottoposte ad intervalli regolari relazioni della Commissione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnate eventualmente da proposte appropriate;

considerando che a questo proposito è particolarmente importante procedere ad un riesame delle disposizioni della presente direttiva concernenti le deroghe consentite agli stati membri, alla scadenza di un periodo sufficientemente lungo per poter disporre di un'esperienza pratica sugli effetti di tali deroghe sulla protezione dei consumatori e sul funzionamento del mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, per « prodotto » si intende ogni bene mobile, ad eccezione dei prodotti agricoli naturali e dei prodotti della caccia, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per « prodotti agricoli naturali » si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, ad esclusione dei prodotti che hanno subito una prima trasformazione. Per « prodotto » si intende anche l'elettricità.

Articolo 3

1. Il termine « produttore » designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del « leasing » o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.

3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.

Articolo 4

Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.

Articolo 5

Se, in applicazione della presente direttiva, più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa.

Articolo 6

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui :

- a) la presentazione del prodotto,
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato,
- c) il momento della messa in circolazione del prodotto.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso.

Articolo 7

Il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova :

- a) che non ha messo il prodotto in circolazione ;
- b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l'aveva messo in circolazione o sia sorto successivamente ;

- c) che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l'ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale ;
- d) che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici ;
- e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto ;
- f) nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzioni date dal produttore del prodotto.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa, la responsabilità del produttore non risulta diminuita quando il danno è provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e dall'intervento di un terzo.

2. La responsabilità del produttore può essere ridotta o soppressa, tenuto conto di tutte le circostanze, quando il danno è provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e per colpa del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è responsabile.

Articolo 9

Ai sensi dell'articolo 1, per « danno » si intende :

- a) il danno causato dalla morte o da lesioni personali,
- b) il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia di 500 ECU, purché la cosa
 - i) sia del tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato
 - e
 - ii) sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato.

Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative ai danni morali.

Articolo 10

1. Gli stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di risarcimento prevista in forza della presente direttiva cade in prescrizione dopo un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli stati membri che disciplinano la sospensione o l'interruzione della prescrizione.

Articolo 11

Gli stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore.

Articolo 12

La responsabilità del produttore derivante dalla presente direttiva non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità.

Articolo 13

La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva.

Articolo 14

La presente direttiva non si applica ai danni risultanti da incidenti nucleari e coperti da convenzioni internazionali ratificate dagli stati membri.

Articolo 15

1. Ciascuno stato membro può:
 - a) in deroga all'articolo 2, prevedere nella propria legislazione che, ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva, il termine « prodotto » designi anche i prodotti agricoli naturali e i prodotti della caccia;
 - b) in deroga all'articolo 7, lettera e), mantenere o, fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, prevedere nella propria legislazione che il produttore è responsabile anche se prova che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto.

2. Lo stato membro che desidera applicare la misura prevista al paragrafo 1, lettera b), ne comunica il testo alla Commissione, la quale ne informa gli altri stati membri.

Lo stato membro interessato sospende l'adozione della misura prevista durante un periodo di nove mesi a decorrere dall'informazione della Commissione e a condizione che quest'ultima non abbia nel frattempo presentato al Consiglio una proposta di modifica della presente direttiva riguardante la materia presa in considerazione. Tuttavia, se entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto l'informazione la Commissione non comunica allo stato membro interessato l'intenzione di presentare siffatta proposta al Consiglio, tale stato

membro può adottare immediatamente la misura prevista.

Qualora la Commissione presenti al Consiglio la proposta di modifica della presente direttiva entro il periodo di nove mesi sopra menzionato, lo stato membro sospende l'adozione della misura prevista per un ulteriore periodo di diciotto mesi a decorrere dal giorno della presentazione.

3. Dieci anni dopo la data di notifica della presente direttiva, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sull'incidenza, per quanto attiene alla protezione dei consumatori e al funzionamento del mercato comune, dell'applicazione data dai tribunali all'articolo 7, lettera e), e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. In base a tale relazione il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione alle condizioni previste dall'articolo 100 del trattato, decide se abrogare l'articolo 7, lettera e).

Articolo 16

1. Ciascuno stato membro può stabilire che la responsabilità totale del produttore per i danni risultanti dalla morte o da lesioni personali a causa di articoli identici aventi lo stesso difetto sia limitato ad un determinato importo, non inferiore a 70 milioni di ECU.

2. Dieci anni dopo la data di notifica della direttiva, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sull'incidenza, per quanto attiene alla protezione dei consumatori e al funzionamento del mercato comune, dell'applicazione del limite finanziario della responsabilità da parte degli stati membri che hanno fatto uso della facoltà prevista al paragrafo 1. Alla luce di tale relazione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione alle condizioni previste dall'articolo 100 del trattato, decide se abrogare il paragrafo 1.

Articolo 17

La presente direttiva non si applica ai prodotti messi in circolazione prima della data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 19.

Articolo 18

1. Ai sensi della presente direttiva, l'ECU è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84⁽²⁾. Il controvallore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell'adozione della presente direttiva.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione procede ogni cinque anni all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi della presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.

Articolo 19

1. Gli stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni dalla sua notifica⁽¹⁾ e ne informano immediatamente la Commissione.

2. La procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, si applica a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

Articolo 20

Gli stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

La Commissione trasmette ogni cinque anni al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e gli presenta, se necessario, proposte appropriate.

Articolo 22

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli stati membri il 30 luglio 1985.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 1985
che stabilisce la procedura di nomina dei membri del consiglio della Fondazione
europea designati dalla Comunità

(85/375/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,
considerando che, con un accordo del 29 marzo 1982, i rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno istituito una Fondazione europea ;
considerando che questo accordo prevede la possibilità che la Comunità nomini dieci membri del consiglio della Fondazione ;
considerando che è opportuno stabilire una procedura che permetta alla Comunità di esercitare tale facoltà ;
considerando che è opportuno prevedere un'appropriate partecipazione dei membri del Parlamento europeo in seno al consiglio della Fondazione ;
considerando che il trattato non ha previsto poteri d'azione specifici a tal fine,

DECIDE :

Articolo 1

I membri del consiglio della Fondazione europea la cui nomina spetta alla Comunità sono nominati dal

Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 2

Nel fare la propria proposta, la Commissione sceglie tra personalità di chiara fama per la loro competenza ed esperienza. Essa vigila a che offrano tutte le garanzie d'indipendenza.

L'elenco proposto include membri del Parlamento europeo.

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dell'accordo che istituisce la Fondazione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO

Origini, funzionamento e prospettive

Jacques van Ypersele

Jean-Claude Koeune

Prefazione di Robert Triffin

Dal 13 marzo 1979, i rapporti tra le monete della Comunità europea (fatta eccezione per la sterlina e per la dracma) sono regolati dal sistema monetario europeo. La creazione dello SME ha fatto fronte a una duplice preoccupazione: stabilizzare i tassi di cambio tra le monete europee e far poggiare questa stabilità esterna su una migliore convergenza delle economie comunitarie verso la stabilità interna.

La presente trattazione si propone di rispondere ai numerosi interrogativi che «l'uomo comune» può rivolgersi, con riguardo sia ai meccanismi e al significato economico dello SME, sia sui primi risultati conseguiti e le prospettive a venire che per esso si delineano.

Il capitolo I illustra quali furono i *moventi dell'impegno europeo* in un ambiente in cui, a causa della disgregazione del sistema di Bretton Woods, la «fluttuazione» delle monete più importanti si è in pratica accompagnata con una grande instabilità monetaria internazionale, poco favorevole agli investimenti e alla ripresa dello sviluppo.

Ma la creazione mediante lo SME di una «zona di stabilità monetaria in Europa» si è del pari inserita nell'insieme degli sforzi che hanno contraddistinto il cammino, sul piano monetario, verso l'integrazione economica europea. Il capitolo II ripercorre i *tentativi anteriori*, dall'epoca della formulazione di svariati obiettivi nel trattato di Roma sino alla fluttuazione congiunta di alcune monete europee comprese nel cosiddetto «serpente».

Il capitolo III illustra in modo particolareggiato il *significato dello SME* e dei suoi meccanismi (meccanismi di cambio e di intervento, funzione dell'ECU, sistemi di credito), descrivendo in particolare gli elementi nuovi che questi meccanismi presentano rispetto al «serpente» e analizzando in astratto le condizioni di un loro efficace funzionamento.

Il capitolo IV indica di conseguenza, con l'ausilio di numerosi dati, ciò che è stato il *funzionamento reale dello SME* nel corso dei suoi primi cinque anni: in una situazione internazionale sempre più instabile, un risultato soddisfacente sul piano della stabilità esterna; inoltre, una convergenza ancora insufficiente verso la stabilità interna ma in deciso progresso dai due ultimi riallineamenti delle parità; ed infine, uno sviluppo recente ma veloce dell'uso privato dell'ECU.

Infine il capitolo V si proietta sull'*avvenire dello SME*: richiama il passaggio — rinviato — alla fase istituzionale, sottolinea l'aspetto pionieristico della ricerca di una migliore convergenza delle economie partecipanti ed espone diverse possibili riforme che sarebbero in grado di rafforzare la coesione del sistema e la sua capacità di resistere ai perturbamenti di provenienza esterna.

148 p.

CB-41-84-127-IT-C

ISBN 92-825-3470-7

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

200 FB

6 000 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**TESTI PRINCIPALI CHE DISCIPLINANO LA POLITICA REGIONALE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Documento

Raccolta di disposizioni legislative comunitarie in materia di politica regionale.

Nel sommario:

- Politica regionale e Fondo europeo di sviluppo regionale
- Azioni specifiche comunitarie
- Comitato di politica regionale
- Programmi di sviluppo regionale
- Altro

99 pagine

CB-43-85-490-IT-C

ISBN 92-825-5285-3

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

400 FB 12 400 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo